

Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008
— **Górażdże Cement/Commissione**

(Causa T-193/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2008/C 301/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Górażdże Cement S.A. (Chorula, Polonia) (rappresentanti: avv. P. Muñiz e R. Forbes, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e D. Lawunmi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Górażdże Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2008
— **Lafarge Cement/Commissione**

(Causa T-195/07) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per la Polonia per il periodo dal 2008 al 2012 — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in presenza di talune condizioni — Competenza degli Stati membri in ambito di ripartizione individuale delle quote d'emissione — Assenza d'incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2008/C 301/61)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Lafarge Cement S.A. (Malogoszcz, Polonia) (rappresentanti: avv.ti P.K. Rosiak e F. Puel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C(2007) 1295 def., relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica polacca per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Lafarge Cement S.A. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.